

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 177/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Vito Giampietro, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. C.F. BARDOLINO VERONA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 (SEI) AL MARIO ARIETI;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 (UNO) PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ ASD CF BARDOLINO VERONA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO L.R.P.T.,**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N°. 3258/340PF10-11/MS/VDB DEL 26.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 9.12.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. C.F. Bardolino Verona di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/LORETO APRUTINO DELL’8.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 327 del 12.01.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia di Manfredonia (Foggia), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO A.S.D. PALEXTRÀ FANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA FUTSAL MAKKIA URBINO/PALEXTRA FANO DEL 5.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Palextrà Fano Calcio a 5 di Fano (Pesaro e Urbino)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.S.D. FUTSAL ROGLIANO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 9.2.2011 AL SIG. ODDO PASQUALE,**

SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE U21 FUTSAL ROGLIANO/AUGUSTA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Rogliano di Rogliano (Cosenza)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 4 febbraio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete